



Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI APS
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 20,30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, sig.ra Tiziana Panfi la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Cavallini Claudio.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI APS**
- b) gli articoli nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

la Presidente Tiziana Panfi viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI Provinciale senese, in Siena Piazza Maestri del Lavoro 27.

la Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario dell'assemblea



La Presidente



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrazione: 18 MAR, 2021 al N° 226 serie 3

Imposta versata di € 200,00


Tiziana Marino (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO "CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART. 1 - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale nel Comune di Sinalunga (SI) Fraz. Rigomagno.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - L'Associazione ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione è un organo morale ed apolitico.

ART. 3 - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- lo sviluppo sociale e turistico della Frazione di Rigomagno;
- la valorizzazione di Rigomagno, dei suoi prodotti e delle bellezze naturali di cui Rigomagno è dotata, promuovendo così lo sviluppo ed il miglioramento di detta Frazione;
- la promozione dell'immagine turistica di Rigomagno in Italia e all'estero
- la promozione di iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive aventi sede nel territorio della frazione di Rigomagno.

ART. 4 -

D) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: organizzando e promuovendo feste, sagre, convegni, e pubblici spettacoli; favorendo ed incoraggiando tutte le iniziative culturali, sociali e ricreative);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni



CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI APS
Sinalunga (SI) Fraz. Rigomagno

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative volte alla promozione della conoscenza delle bellezze naturali);

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale* (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iniziative di promozione dell'immagine turistica di Rigomagno in Italia e all'estero).

l) *organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: favorendo ed incoraggiando iniziative sportive).

Potranno essere realizzate attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

ART. 5 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/LE SOCI/E

ART. 6 - Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo che deciderà in merito. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro 30 giorni dalla richiesta o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente.

I/Le soci/e hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Si diviene soci mediante sottoscrizione della tessera sociale annua. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.



Il rilascio della tessera è curato dal Consiglio Direttivo. L'adesione, se non disdetta, s'intende automaticamente rinnovata di anno in anno.

ART. 8 - La qualifica di socio/a si perde:

a) a seguito di proprie dimissioni;

b) per radiazione, da parte del Consiglio Direttivo, a causa del mancato espletamento di specifici impegni assunti e concordati preventivamente con il suddetto Consiglio Direttivo; è fatto salvo il giustificato motivo tempestivamente comunicato al Consiglio stesso;

c) per radiazione, da parte del Consiglio Direttivo, quando il socio non rispetta od opera in contrasto con lo spirito del presente Statuto oppure vengono meno i requisiti di buona condotta morale e civile;

d) per morosità nel pagamento della tessera annua.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 10 - E' ordinaria e straordinaria ed è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale o mediante invito scritto ad ogni socio da rimettere almeno cinque giorni prima della data di convocazione, indicandone l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni secondo la normativa vigente.

Tuttavia:

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- la delibera del Consiglio Direttivo per la vendita di beni immobili dell'ente deve essere approvata dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati;

Per la devoluzione del patrimonio valgono comunque le norme di cui agli artt. 19 e 20 del presente Statuto.

Le votazioni per le nomine delle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto, mentre le altre votazioni saranno effettuate con le modalità stabilite di volta in volta con il Presidente.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Gennaio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, della relativa relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché per l'approvazione della relazione preventiva per l'anno in corso.

In via ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, designa la commissione elettorale, determina la quota sociale annua.

In via straordinaria l'Assemblea Generale si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

L'Assemblea:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge il Consiglio Direttivo; e nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Sindaci Revisori;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sull'assunzione del regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- approva il conto consuntivo dell'anno precedente;
- approva la relazione preventiva per l'anno in corso;
- designa la commissione elettorale;
- determina la quota sociale annua.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti fra i soci aventi la maggiore età; i componenti vengono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'Art. 26 del CTS. I componenti del consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

I/Le Consiglieri/e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al presidente, Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che

richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere fra i propri componenti, entro quindici giorni dalla nomina dell'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il cassiere;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- deliberare in merito all'attività, all'organizzazione ed all'amministrazione dell'Associazione;
- approvare il programma preventivo da sottoporre annualmente a ratifica dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- deliberare l'ammissione nell'Associazione nonché sulla perdita del requisito di socio di cui agli artt. 6 e 7.

Il/La Consigliere/a perde tale qualifica:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per radiazione da parte del Consiglio stesso, con votazione, quando, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

La radiazione di cui sopra viene comunicata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Al Consigliere dimissionario o radiato subentra il socio che aveva ottenuto il maggior numero dei voti dell'Assemblea tra i soci non eletti e così di seguito; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Il Consiglio Direttivo nomina le commissioni che ritiene opportuno per il raggiungimento degli scopi prefissati dall'Associazione e dall'Assemblea dei soci. Tali commissioni sono presiedute da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con le formalità previste per la convocazione dell'Assemblea Generale. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

IL PRESIDENTE

ART. 12 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria.

Cura l'andamento dell'Associazione adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza, salvo riferirne alla prima riunione del Consiglio, per la ratifica.

Provvede ad eseguire o a fare eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.



Convoca, con le formalità previste, il Consiglio Direttivo e le assemblee ordinarie e straordinarie.
La convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea straordinaria – richieste con le modalità previste – è indetta entro e non oltre dieci giorni dalla data dell'avvenuta richiesta.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 13 - Il Vice presidente viene eletto e dura in carica con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente articolo 12.

Affianca il Presidente nello svolgimento delle varie attribuzioni, dirige le mansioni a lui delegate dal Presidente e ne ha le di lui attribuzioni in caso di assenza od impedimento.

IL SEGRETARIO

ART. 14 - Il Segretario viene eletto e dura in carica con le stesse modalità di cui al primo comma del suddetto articolo 12.

Cura la tenuta dei registri contabili e fiscali, il libro inventario ed il libro soci.

Assiste il Consiglio Direttivo e le Assemblee Generali redigendone i relativi verbali.

Assicura la realizzazione delle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

Può essere coadiuvato da un Vice Segretario.

IL CASSIERE

ART. 15 - Il Cassiere viene eletto e dura in carica con le stesse modalità di cui al primo comma del citato articolo 12.

Riscuote le entrate e paga le uscite dell'Associazione mediante mandati di entrate ed ordini di pagamento firmati dal Presidente, dal Segretario e da lui medesimo sottoscritti.

Ha la responsabilità della cassa dell'Associazione ed avrà cura di tenere aggiornato il relativo libro di cassa.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 16

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto dall'Assemblea il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

I sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - L'esercizio inizia con il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 15 Gennaio il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo dell'anno precedente nonché la relazione preventiva per l'anno in corso da portare all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

La contabilità si espleta mediante il libro di cassa, reversali d'incasso, mandati di pagamento e libro inventario nonché con i registri fiscali come per legge.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono dati da:

- a) quote annuali di iscrizione dei soci;
- b) gestione di iniziative permanenti ed occasionali;
- c) contributi da Enti e privati;
- d) donazioni da Enti o privati.

SCIoglimento

ART. 19 - Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 49 del CTS per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'ente occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati;

ART. 20 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore,



CIRCOLO CULTURALE ANGELO GRASSI APS
Sinalunga (SI) Fraz. Rigomagno

secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ANGELO GRASSI" A.P.S.
Piazza R. Margherita, 2
63040 RIGOMAGNO
SINALUNGA (SIENA)
Cod. Fisc. 80009160625